

P.U. 296-1//2023 - Liquidazione controllata

ORIGINALE



L.C. 10/24

SENT. 35/24

REP. 76/24

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata familiare sopra emarginato promosso

da

RINALDI PASQUALE (C.F. RNL PQL 70H21 D286U) e **ACCASCIO PAOLA** (CCS PLA 68C45 B602A) residenti in Nova Milanese (MB), via Manin n. 42, assistiti dall'avv. Claudio Ladislao Tintori, presso il cui studio in Arese, via Monte Grappa n. 9/B hanno eletto domicilio giusta procura in atti

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, i signori Rinaldi e Accascio, come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

All'intestato Ecc.mo Tribunale di Monza affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII:

- 1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei loro confronti, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto loro patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente*



sopravvenire nel corso della durata della stessa dall'apertura della procedura stessa, mantenendo distinte masse attive e passive come previsto dalla Legge;

- 2) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione delle rispettive posizioni;*
- 3) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e disporre l'interruzione/estinzione del pignoramento in essere a carico della signora Accascio e dettagliato nel presente ricorso;*
- 4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;*
- 5) ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;*
- 6) ordinare l'esclusione dalla liquidazione degli importi presenti sui conti correnti intestati a Pasquale Rinaldi e Paola Accascio, delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale, ed in particolare, per la durata della procedura, l'importo di € 1.000,00 mensile rispetto alla procedura del signor Rinaldi ed € 800,00 mensile rispetto alla procedura della signora Accascio, con la destinazione del residuo alla procedura liquidatoria.*

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.12.2023 RINALDI PASQUALE e ACCASCIO PAOLA hanno chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, affermando che il sovraindebitamento aveva natura familiare ed esponendo quanto segue:

- di essere coniugati e che il nucleo familiare era unicamente da loro composto;
- l'origine della situazione di indebitamento era da ricercarsi nelle vicende che avevano interessato la società RINALDI S.R.L. di cui erano soci e che aveva manifestato delle difficoltà nel pagamento delle obbligazioni assunte e che, dopo un periodo di inattività, a fine aprile 2018 era stata cancellata dal Registro delle Imprese;
- per reperire le risorse necessarie al mantenimento della famiglia, stante l'inattività della su indicata SRL, nel 2016 il RINALDI aveva aperto una ditta individuale;
- durante il periodo di vita "della società partecipata" avevano prestato garanzie personali (nello specifico si trattava di una fideiussione in favore della Banca Popolare di Sondrio e due contratti di mutuo fondiario – il primo nel 2011 e il secondo nel 2014 - con il Banco di Desio);
- a causa del mancato versamento delle rate dovute, Banco Desio aveva risolto i suddetti contratti e promosso esecuzione immobiliare sull'unico bene di proprietà dei coniugi che era stato venduto



all'asta al prezzo di € 81.500,00 e trasferito ad ottobre 2018, cosicché avevano perduto la loro abitazione ed erano chiamati a rispondere per le garanzie prestate;

- in considerazione dell'attuale situazione lavorativa e delle esecuzioni forzate già subite, era loro intenzione richiedere l'apertura della presente procedura così da assicurare ai creditori un soddisfacimento in relazione alle effettive possibilità della famiglia;

- di aver già fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L. 3/2012, precisando di *"aver presentato nel 2016 una precedente istanza di nomina di OCC, poi non perseguita nel 2017, senza giungere quindi al deposito del ricorso presso il competente Tribunale"* e pertanto alcuna preclusione sussisteva essendosi il procedimento conclusosi con una dichiarazione di inammissibilità.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Marika Piazza, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo *"giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 269 CCII, nonché in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione che i sig.ri Pasquale Rinaldi e Paola Accascio intendono sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente"*.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché i ricorrenti risiedono nel Comune di Nova Milanese, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.



Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

I coniugi RINALDI e ACCASCIO hanno depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Reputa il Collegio che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 c. 1 CCII, atteso che gli stessi sono familiari conviventi (coniugi) e il sovraindebitamento presenta, in parte, un'origine comune; in ogni caso, come disposto dall'art. 66 comma 3, le masse attive e passive dovranno essere tenute tra loro distinte.

Quanto ai precedenti ricorsi (81/2017 e 82/2017) presentati dagli odierni ricorrenti, gli stessi, come dichiarato dal Gestore della Crisi e riscontrabile dal documento allegato sub 4 alla Relazione particolareggiata, stati dichiarati inammissibili con provvedimento in data 19.09.2017, avendo il giudice ritenuto che *"l'istanza sia inammissibile, posto che deve escludersi un intervento del Giudice a che l'OCC rediga un "piano di liquidazione" in luogo del debitore"*.



Come emerge dal ricorso, i coniugi sono stati imprenditori fino alla cancellazione in data 04.06.2018 della società RINALDI S.R.L., svolgente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, di cui i ricorrenti erano soci. Inoltre da visure effettuate ex officio non risulta che i debitori esercitino attualmente attività di impresa.

PASQUALE RINALDI risulta oggi impiegato quale amministratore unico presso 3R S.r.l.s. percependo un compenso mensile di circa € 1.200,00;

PAOLA ACCASCIO è lavoratrice subordinata con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione quale collaboratrice scolastica con uno stipendio mensile medio netto di € 1.000,00 per tredici mensilità, al netto del pignoramento del quinto.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa "*nelle vicende che hanno interessato la Rinaldi s.r.l.*"

A fronte dell'attivo così indicato:

- Reddito RINALDI **€ 1.200,00** mensili quale compenso di amministratore di 3R S.r.l.s.
- Reddito ACCASCIO **€ 1.000,00** per tredici mensilità al netto del pignoramento del quinto pari a € 220,00 (cfr. doc. 7 cedolini) per contratto di lavoro subordinato.
- Conto corrente Unicredit intestato a Rinaldi con saldo pari a **€ 10,84** al 30.06.2023 (doc. 30 OCC).
- Carta PostePay intestata a Rinaldi con saldo pari a **€ 27,73** al 26.09.2023 (doc. 31 OCC).
- Conto corrente Unicredit intestato ad Accascio con saldo pari a **€ 146,78** al 30.06.2023 (doc. 32 OCC), con carta di debito collegata al conto.

Conti correnti e carta per i quali si invita il liquidatore a valutare la loro chiusura al fine di evitare la maturazione di ulteriori costi e spese.

Beni immobili

Il Gestore della crisi ha evidenziato che dalle visure catastali e dalle dichiarazioni reddituali emerge in capo ai coniugi "l'intestazione dell'area nella quota di 500/1000 ciascuno in regime di comunione dei beni, ma la "proprietà dell'area risulta in capo al Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (CIMEP)" e che quella superficiaria è stata acquisita in sede esecutiva tramite decreto di trasferimento del 12 ottobre 2018 emesso dal Tribunale di Monza nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1164/2016 + 1398/2016 dalla sig.ra Carmela Accascio (cfr. doc. 17).



La loro esposizione debitoria complessiva è pari ad € 196.638,53 come di seguito specificato:

DEBITI IN CAPO AL SIG. RINALDI PASQUALE E ALLA SIG.RA ACCASCIO PAOLA QUALI FIDETUSSORI RINALDI SRL

Creditore	Tipologia	Importi dichiarati dal debitore	Importi dichiarati dal creditore	Importi assunti da OCC
Banca Popolare di Sondrio	Mutuo Chirografario + saldo c.c.	€ 32.055,00		€ 49.440,53
Complessivo debiti in solido		€ 32.055,00		€ 49.440,53

DEBITI IN CAPO AL SIG. RINALDI PASQUALE E ALLA SIG.RA ACCASCIO PAOLA IN SOLIDO TRA LORO

Creditore	Tipologia	Importi dichiarati dal debitore	Importi dichiarati dal creditore	Importi assunti da OCC
2Worlds S.r.l. (precedente posizione Banco di Deste e della Brianza S.p.A.)	Finanziamento Chirografario	€ 111.765,00		
Complessivo debiti in solido		€ 111.765,00		

DEBITI PERSONALI IN CAPO AL SIG. RINALDI PASQUALE

Creditore	Tipologia	Importi dichiarati dal debitore	Importi dichiarati dal creditore	Importi assunti da OCC
IFIS NPL S.p.A.	Finanziamento Chirografario	€ 20.974,94		
Findomestic	Finanziamento Chirografario	€ 4.668,00		
Comune di Nova Milanese	Tari e taxes. Privilegio quali tributi di ente locale	€ 657,63		
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegio imposte	€ 8.818,20		
Complessivo debiti in solido		€ 35.118,77		

DEBITI PERSONALI IN CAPO ALLA SIG.RA PAOLA ACCASCIO

Creditore	Tipologia	Importi dichiarati dal debitore	Importi dichiarati dal creditore	Importi assunti da OCC
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegio imposte	€ 314,20		
Complessivo debiti in solido		€ 314,20		



a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a residui complessivi € 7.122,72, e precisamente:

DEBITI IN PREDEDUZIONE

Professionista	Compenso
OCC Avv. Marika Piazza	€ 2.204,72
Avv. Claudio Ladislao Tintori	€ 2.600,00
Piano Debiti S.r.l.	€ 2.318,00

Al sui indicato ammontare va ulteriormente aggiunto il compenso del nominando Liquidatore. Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai coniugi ricorrenti in € 1.800,00 mensili (di cui € 1.000,00 a carico di Rinaldi ed € 800,00 a carico di Accascio).

Sulla base di quanto precede deve ritenersi sussistente la situazione di sovra-indebitamento di ricorrenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il loro patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle obbligazioni assunte.

Piano proposto

A fronte della su descritta situazione, i ricorrenti propongono un piano di liquidazione che prevede il versamento alla procedura di € 400,00 mensili per 48 mesi (Rinaldi € 200,00 + Accascio € 200,00) per un totale di € 19.200,00 a fronte di un debito complessivo di € 203.761,25 (comprensivi delle spese di procedura).

La somma da destinare al mantenimento dovrà, comunque, essere determinata dal giudice delegato, già evidenziandosi che quanto destinato alla procedura non può comunque essere inferiore al quinto pignorabile.

Sul pignoramento del quinto dello stipendio

Va dichiarata la non opponibilità alla procedura del pignoramento del quinto dello stipendio in capo alla ACCASCIO ed a favore di Banca Popolare di Sondrio (v. pg. 17 Relazione Particolareggiata) qualora ancora in corso, trattandosi da un lato di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile e stante, dall'altro, la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità. Va pertanto esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione forzosa.



Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti per la durata di quattro anni come richiesto dai ricorrenti.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

Si deve ordinare ai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà loro, le somme eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto ai debitori.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta in proprio ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che i ricorrenti hanno proposto un piano di quattro anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

★

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta, per la durata di quattro anni, la procedura di liquidazione controllata di **RINALDI PASQUALE** (C.F. RNL PQL 70H21 D286U) e **ACCASCIO PAOLA** (CCS PLA 68C45 B602A) residenti in Nova Milanese (MB), via Manin n. 42 ;

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore l'Avv. Marika Piazza con studio in Monza, via Manzoni n. 12;

4) **asigna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte dei patrimoni in liquidazione;

e in particolare ordina



al rispettivo datore di lavoro dei ricorrenti di corrispondere ai debitori le somme mensili determinate dal G.D. come da separato provvedimento e di versare al liquidatore le somme eccedenti a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

- valuti l'opportunità della chiusura dei conti correnti in essere e della Carta PostePay al fine di evitare la maturazione di ulteriori costi e spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2024

Il Giudice estensore
Dott.ssa Patrizia Fantin

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti

